

Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione



COVIP

BOLLETTINO

Anno 18 - N. 3



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 18 N. 3

III/2022

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Redazione

Registrazione Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile Elisa Lamanda

Segreteria di redazione Marcela Lombard, Pasqualino Maddonni, Laura Moscatelli

Comitato di redazione Maria Laura De Felice, Stefano Fischioni, Gabriele Giordano

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Sanzioni

Comunicazione in merito alla pubblicazione delle sanzioni 8

Risposte a quesiti

Luglio 2022

Oggetto: Risposta a quesito in tema di validità degli attestati di frequenza di corsi professionalizzanti iniziati sotto la vigenza del DM Lavoro 79/2007 e conclusi dopo l'entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale) 9

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Albo

Variazioni 11

Altri provvedimenti

Variazioni 12

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Cancellazioni	14
Variazioni	15

Altri provvedimenti

Variazioni	16
------------	----

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Albo

Variazioni	18
------------	----

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni	20
Variazioni	22

Altri provvedimenti

Approvazione di modifiche statutarie	24
Procedimenti di approvazione di modifiche al piano di riequilibrio e delle connesse modifiche statutarie	25

IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Sentenze del TAR

Sentenza

26

PROVVEDIMENTI COVIP

Sanzioni

In applicazione degli artt. 12 e 16 del “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, di cui alla Deliberazione del 29 luglio 2020, i provvedimenti sanzionatori adottati dalla COVIP in relazione alle procedure in essere alla data di entrata in vigore del citato Regolamento e alle violazioni commesse successivamente al 7 agosto 2020 sono pubblicati per estratto sul sito web della COVIP, nella sotto-sezione denominata “Sanzioni” posta all’interno della sezione “La COVIP e la sua attività” - “Pubblicazioni e statistiche”.

Risposta a quesiti

Luglio 2022

Oggetto: Risposta a quesito in tema di validità degli attestati di frequenza di corsi professionalizzanti iniziati sotto la vigenza del DM Lavoro 79/2007 e conclusi dopo l'entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla richiesta di parere avanzata con nota del ..., con la quale sono stati chiesti chiarimenti sulla validità degli attestati di frequenza dei corsi professionalizzanti avviati nella vigenza del DM Lavoro 79/2007 e conclusi dopo l'entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020, ai fini della verifica della ricorrenza del requisito di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del DM Lavoro 108/2020.

Il quesito è posto considerato che il DM Lavoro 108/2020, all'art. 3, comma 1, lett. b), ha innovato rispetto al DM Lavoro 79/2007, in quanto ha raddoppiato la durata dei corsi professionalizzanti e il numero totale di ore di insegnamento.

Al riguardo, codesto FONDO osserva preliminarmente che il nuovo DM Lavoro difetta di una disposizione di carattere intertemporale applicabile alla fattispecie oggetto del quesito. La norma transitoria recata dal DM Lavoro 108/2020, all'art. 9, comma 2, riguarda, infatti, unicamente i consiglieri già in carica alla data di entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020, in possesso quindi dei requisiti di cui al DM Lavoro 79/2007, ai quali è stato consentito di proseguire per il mandato residuo anche nel caso in cui non fossero in possesso dei nuovi requisiti di professionalità introdotti dal DM Lavoro 108/2020.

È, inoltre, rilevato che la fattispecie rappresentata nel quesito presenta profili di novità sui quali la COVIP non si è sin qui pronunciata. Ciò in quanto nella risposta a quesito di dicembre 2020 è stata esaminata una diversa situazione e, cioè, quella degli attestati conseguiti prima dell'entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020 (19 settembre 2020), rispetto ai quali è stato precisato che agli stessi continua ad applicarsi il DM Lavoro 79/2007.

Premesso quanto sopra, il FONDO chiede conferma circa la validità degli attestati relativi ai corsi in parola - svoltisi come detto a cavallo tra i due DM Lavoro - ritenendo che a tutela del legittimo affidamento dei partecipanti ai corsi stessi si debba considerare gli stessi rientranti, per il principio *tempus regit actum*, nella disciplina dettata dal DM Lavoro 79/2007 essendo stati avviati prima dell'entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020. Conseguentemente, secondo il FONDO, detto Decreto sarebbe applicabile ai soli corsi avviati dopo tale data, alla luce del principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi).

In proposito, si osserva che la casistica in esame riguarda una fattispecie complessa a formazione progressiva, rappresentata da un corso professionalizzante in itinere alla data di entrata in vigore del

DM Lavoro 108/2020, che è stato organizzato e che si è tenuto nel pieno rispetto della normativa previgente. L'attestato rilasciato a valle di tale percorso sancisce, pertanto, l'avvenuto completamente di tale fase di formazione secondo la disciplina in vigore al momento del suo avvio.

Ciò precisato, si ritiene che l'applicazione a tale fattispecie della sopravvenuta normativa ministeriale non sarebbe coerente con quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che non consente l'applicazione retroattiva delle norme sopravvenute quando ciò contrasti con i principi di ragionevolezza e di affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico (*ex plurimis*, sentenza 2 aprile 2014, n. 69).

Del resto, è da considerare che lo stesso DM Lavoro 108/2020, all'art. 9, comma 2, esprime, a prescindere dalla specifica fattispecie disciplinata da tale disposizione, un principio di diritto intertemporale volto ad assicurare il legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche e la parità di trattamento tra situazioni omogenee.

Ad avviso della scrivente Autorità, tale principio va applicato anche nei riguardi di coloro che, indipendentemente dalla loro volontà, si sono trovati a terminare il corso nella vigenza del DM Lavoro 108/2020.

Si ha, infatti, presente che per il principio di irretroattività, di cui al succitato art. 11 delle preleggi, "la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso" (Cass., sentenza 14 febbraio 2017, n. 3845).

Da ultimo si osserva - ad ulteriore conferma della validità degli attestati di cui sopra - che nessuna previsione del DM 108/2020 prevede l'obbligo, per coloro che alla data della sua entrata in vigore stavano già svolgendo il corso professionalizzante in parola, di seguire un corso integrativo e di acquisire un certificato supplementare.

Il Presidente

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 142 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Variazione della sede legale da "Loc. Autoporto n. 33/E - 11020 Pollein (AO)" a Loc. L'Île-Blonde n. 5 – 11020 Brissogne (AO)
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ in forma abbreviata FONDO PEGASO Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 100 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Variazione della denominazione da "FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ in forma abbreviata PEGASO" in "FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ in forma abbreviata FONDO PEGASO"
Data provvedimento	3 agosto 2022

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 93 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione modifiche statutarie
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO in forma abbreviata FONDO PERSEO SIRIO Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 164 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione modifiche statutarie
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata PREVIAMBIENTE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 88 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione modifiche statutarie
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVIMODA Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 117 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione modifiche statutarie Motivi ostativi
Data provvedimento	14 settembre 2022

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO AXA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 60 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	AXA ASSICURAZIONI SPA.
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	3 agosto 2022

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 147 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	EUREGIO PLUS SGR S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Sede legale da Via della Mostra 11/13 - 39100 - Bolzano (BZ) a Passaggio Duomo, 15 - 39100 - Bolzano (BZ)
Data provvedimento	3 agosto 2022

FONDI PENSIONE APERTI

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO VITTORIA FORMULA LAVORO Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 22 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
Provvedimento COVIP	Approvazione modifica regolamentare
Data provvedimento	8 luglio 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	AZIMUT PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 92 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.
Provvedimento COVIP	Approvazione modifica regolamentare
Data provvedimento	25 luglio 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	PLURIFONDS IL FONDO PENSIONE APERTO DI ITAS VITA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 40 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	ITAS VITA S.P.A.
Provvedimento COVID	Approvazione modifica regolamentare
Data provvedimento	25 luglio 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO IL MIO DOMANI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 84 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Provvedimento COVID	Approvazione modifica regolamentare
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO BIM VITA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 120 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	BIM VITA S.P.A
Provvedimento COVID	Approvazione modifica regolamentare
Data provvedimento	14 settembre 2022

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FUTURO ATTIVO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5008 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	GENERTELLIFE S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Sede legale da Via Ferretto 1 – 31021 - Mogliano Veneto (TV) a Via Marocchesa, 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	NUOVA PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5015 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	GENERTELLIFE S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Sede legale da Via Ferretto 1 – 31021 - Mogliano Veneto (TV) a Via Marocchesa, 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	BG PREVIDENZA ATTIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5016 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	GENERTELLIFE S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Sede legale da Via Ferretto 1 – 31021 - Mogliano Veneto (TV) a Via Marocchesa, 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	PENSIONLINE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5077 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	GENERTELLIFE S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Sede legale da Via Ferretto 1 – 31021 - Mogliano Veneto (TV) a Via Marocchesa, 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
Data provvedimento	3 agosto 2022

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'EX BANCA DI ROMA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1162 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1112 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI PREVIDENZA "GINO CACCIANIGA" A FAVORE DEL PERSONALE DI AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT SPA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1119 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	3 agosto 2022

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA SPA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1626 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Scioglimento
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI DI SOCIETA' DEL GRUPPO UBI ADERENTI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1006 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Scioglimento
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo pensione	PROMETHEIA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1181 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Variazione sede legale da Piazzale Don Luigi Sturzo, 31 - 00144 - Roma (RM) a Via di San Basilio, 41 - 00187 - Roma (RM)
Data provvedimento	3 agosto 2022

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Altri provvedimenti

Approvazione di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo Pensione	FONDO PENSIONE PREVIBANK Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1059 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche statutarie Motivi ostativi
Data provvedimento	3 agosto 2022

Dati identificativi del Fondo Pensione	FONDO PENSIONE PREVILABOR Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1092 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	6 settembre 2022

Dati identificativi del Fondo Pensione	MULTIFOND, CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1366 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	6 settembre 2022

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Altri provvedimenti

Procedimenti di approvazione di modifiche al piano di riequilibrio e delle connesse modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo Pensione	FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1084 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche al piano di riequilibrio e delle connesse modifiche statutarie
Data provvedimento	14 settembre 2022

IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Sentenze del Tar

Sentenza del TAR

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Seconda Bis)**
[omissis]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA¹

sul ricorso numero di registro generale [omissis],

proposto da

[omissis];

contro

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione,
[omissis];

sul ricorso numero di registro generale [omissis],

proposto da

[omissis];

contro

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione,
[omissis];

sul ricorso numero di registro generale [omissis],

proposto da

[omissis];

contro

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione,
[omissis];

sul ricorso numero di registro generale [omissis],

proposto da

[omissis];

contro

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione,
[omissis];

per l'annullamento

quanto al ricorso n. [omissis];

¹ Avverso la presente Sentenza i ricorrenti hanno proposto appello. Nell'ambito di tale giudizio di secondo grado, con ordinanza cautelare il Consiglio di Stato ha disposto, sino alla definizione nel merito della controversia, l'oscuramento dei dati identificativi di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti sanzionatori o comunque menzionati nei relativi provvedimenti. In conformità a tale statuizione, anche la presente Sentenza è pubblicata con l'oscuramento dei dati identificativi dei soggetti interessati, nonché dei dati processuali di primo grado potenzialmente idonei a consentire l'identificazione delle parti ricorrenti.

della deliberazione della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021, con la quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 600 a carico di ciascuno dei ricorrenti, comunicata agli stessi con la nota del [omissis];

nonché, per quanto occorrer possa,

- della predetta nota del [omissis];

- della relazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Comitato per l'esame delle irregolarità [omissis], menzionata nelle premesse della deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021 e conosciuta, a seguito di accesso agli atti, [omissis];

- dell'atto di contestazione di irregolarità introduttivo di procedura sanzionatoria di data [omissis];

- di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale, anche non noto, nonché, in via subordinata, per la modifica e/o riforma, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., della deliberazione della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021, disponendo la pubblicazione, sul Bollettino della COVIP, in forma anonima del ridetto provvedimento e delle sanzioni per la rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in misura pari al minimo edittale.

quanto al ricorso n. [omissis]:

- della deliberazione della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021, con la quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.800 a carico di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione [omissis], comunicata con la nota del [omissis];

nonché, per quanto occorrer possa,

- della predetta nota del [omissis];

- della relazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Comitato per l'esame delle irregolarità [omissis], menzionata nelle premesse della deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021 e conosciuta, a seguito di accesso agli atti [omissis];

- dell'atto di contestazione di irregolarità introduttivo di procedura sanzionatoria del [omissis];

- di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale, anche non noto, nonché, in via subordinata, modifica e/o riforma, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., della deliberazione della

COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021, disponendo la pubblicazione, sul Bollettino della COVIP, in forma anonima del ridetto provvedimento e delle sanzioni nonché la rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in misura pari al minimo edittale;

quanto al ricorso n. [omissis]:

- della deliberazione della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021, con la quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.800 a carico di ciascuno dei ricorrenti, agli stessi comunicata con la nota del [omissis];

nonché, per quanto occorrer possa,

- della predetta nota del [omissis];

- della relazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Comitato per l'esame delle irregolarità [omissis], menzionata nelle premesse della deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021 e conosciuta, a seguito di accesso agli atti [omissis];

- dell'atto di contestazione di irregolarità introduttivo di procedura sanzionatoria del [omissis];

- di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale, anche non noto.

nonché, in via subordinata, per la modifica e/o riforma, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., della deliberazione della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021, disponendo la pubblicazione, sul Bollettino della COVIP, in forma anonima del ridetto provvedimento e delle sanzioni;

per la rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in misura pari al minimo edittale;

quanto al ricorso n. [omissis]:

- della deliberazione della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021, con la quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 600 a carico di ciascuno dei componenti del Collegio Sindacale [omissis] comunicata con la nota del [omissis];

nonché, per quanto occorrer possa,

- della predetta nota del [omissis];

- della relazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Comitato per l'esame delle irregolarità [omissis], menzionata nelle premesse della deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021 e conosciuta, a seguito di accesso agli atti, [omissis];

- dell'atto di contestazione di irregolarità introduttivo di procedura sanzionatoria del [omissis];
- di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale, anche non noto, nonché, in via subordinata, per la modifica e/o riforma, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., della deliberazione della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 2 marzo 2021, disponendo la pubblicazione, sul Bollettino della COVIP, in forma anonima del ridetto provvedimento e delle sanzioni;
e per la rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in misura pari al minimo edittale.
[omissis]

FATTO

Nell'odierno giudizio i ricorrenti sono componenti del Collegio Sindacale di [omissis], componenti del Consiglio di Amministrazione di [omissis], nonché la stessa [omissis].

Agiscono contro la Commissione Vigilanza Fondi Pensione per l'annullamento degli atti impugnati con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative a loro carico, secondo quanto meglio specificato in epigrafe [omissis] (la [omissis], a sua volta, impugna, con i due ricorsi indicati, le medesime sanzioni che le sono state inflitte in via solidale, rispettivamente, con i componenti del Collegio Sindacale e con i componenti del Consiglio di Amministrazione). Premettono in fatto che la COVIP affermava di avere identificato talune aree di criticità relative ad alcuni strumenti finanziari presenti nei portafogli titoli afferenti alle linee denominate [omissis]

Più precisamente, venivano fatti oggetto di rilievo i seguenti strumenti finanziari (di seguito gli "Strumenti Sottoscritti"):

[omissis]

Avviate le interlocuzioni partecipative e le attività istruttorie, [omissis], la COVIP si determinava a ritenere una classificazione degli Strumenti Sottoscritti come "strumenti derivati", sulla base della considerazione di una serie di parametri elaborati dalla stessa COVIP [omissis].

Alla luce di tali considerazioni COVIP riteneva le seguenti violazioni:

"i) dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 166/2014, in quanto la sottoscrizione dei suddetti STRUMENTI SOTTOSCRITTI risulta aver disatteso le previsioni del Documento sulla politica di Investimento (DPI)

del FONDO, considerato che lo stesso ammette investimenti in derivati solo (alle condizioni meglio indicate nella norma) ...e che i derivati in parola non risultano avere tale caratteristica";

"ii) dell'art. 4, comma 4, del D.M. n. 166/2014, non essendo stato dimostrato dal FONDO che gli STRUMENTI SOTTOSCRITTI riducano il rischio di attività in portafoglio o siano stati stipulati per l'efficiente gestione;

iii) dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 166/2014, in quanto il rischio finanziario legato all'emittente degli STRUMENTI SOTTOSCRITTI – non presente negli strumenti sottostanti, genera un'esposizione al rischio finanziario superiore a quello risultante dall'acquisto a pronti degli strumenti sottostanti".

In relazione a tali affermate violazioni:

- con la deliberazione del 2 marzo 2021, comunicata con nota del [omissis], la COVIP irrogava, ai sensi dell'art. 19-quater D.Lgs. n. 252/2005, sanzioni amministrative a tutti i componenti del Collegio Sindacale (e odierni ricorrenti), nella misura di euro 600 per ciascuno degli stessi; ed irrogava altresì una sanzione amministrativa pecuniaria a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (e odierni ricorrenti), nella misura di euro 1.800 per ciascuno degli stessi.

Con il medesimo provvedimento veniva ingiunto a [omissis], quale obbligato in solido, il pagamento della sommatoria delle sanzioni irrogate ai singoli esponenti di cui sopra.

Con i ricorsi introduttivi dell'odierno giudizio, le parti impugnano i predetti atti, facendo valere le articolate ragioni di censura che si espongono a seguire.

I. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 - ter lettera a) del T.U.F.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, punto 29) del Regolamento n. 600/2014. Violazione dell'art. 1 co. 2 Legge 24 novembre 1981, n. 689. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento del fatto e difetto di presupposto. Eccesso di potere per illogicità della motivazione. Violazione del principio di legalità e tipicità dell'illecito amministrativo.

[omissis]

II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e presupposto in relazione alla classificazione degli Strumenti Sottoscritti come derivati. Illogicità ed erroneità della motivazione. Violazione di legge:

violazione e/o falsa applicazione dell'art. 61 co. 1 lettere c) e d) T.U.F. Violazione dell'art. 2, paragrafo 1, punto 27) e punto 28) Regolamento (UE) n. 600/2014 del 15 maggio 2014.

[omissis]

III. Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di presupposto. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 - ter lettera a del T.U.F. e del relativo Allegato I, sezione C (punti da 4 a 10) nonché del comma 1-bis, lettera c) del medesimo articolo; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, punto n. 29 del Regolamento UE n. 600/2014 del 15 maggio 2014; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), Direttiva 2014/65/UE e del relativo Allegato I, sezione C (punti da 4 a 10). Sviamento di potere.

[omissis]

IV. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 legge 24 Legge n. 689/1981. Violazione dell'art. 2407 cod. civ. Eccesso di potere per travisamento del fatto e difetto di istruttoria. Insussistenza dell'elemento soggettivo dei contestati illeciti amministrativi. Violazione del principio di colpevolezza.

[omissis]

La domanda di misure cautelari è stata respinta, in ciascun giudizio, con D.P. dell'[omissis] e con successive ordinanze collegiali.

In quest'ultima sede, *“atteso l'elevato grado di complessità tecnica degli strumenti finanziari sottoscritti oggetto del provvedimento impugnato”*, è stata disposta, per ciascun ricorso, *“una verifica sui fatti di causa che si affida al Presidente della CONSOB”* sui seguenti quesiti: *“dica il Verificatore, sulla base degli atti di causa e tenuto conto delle motivazioni degli atti impugnati e delle doglianze articolate dalle parti ricorrenti:*

a) quale sia la natura giuridica degli strumenti finanziari sottoscritti [omissis], sia in relazione alla normativa comunitaria che a quella nazionale;

b) se, per caratteristiche e disciplina degli strumenti finanziari sottoscritti [omissis], siano rispettate o meno le prescrizioni ed i limiti di cui al del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 settembre 2014, n. 166 e del Documento sulla politica di Investimento [omissis];

c) se le operazioni di acquisto degli strumenti finanziari sottoscritti siano idonee a perseguire gli obiettivi di benchmark (i.e. acquisto di strumenti

finanziari legati ad alcuni specifici indici) prefissati nel DPI sopra indicato;

d) se sulla base della documentazione depositata in atti e secondo l'organizzazione [omissis], risultano rispettati i presidi di controllo previsti per tali tipi di investimento, tenuto conto della diligenza professionale richiesta alla parte ricorrente, in ragione della carica rivestita all'interno del Fondo”.

Nei termini assegnati, come successivamente prorogati a richiesta del verificatore, è stata depositata la relazione di verifica che così conclude:

Quesito a): *“Alla luce della articolata ricostruzione del quadro normativo eurounitario e nazionale sopra svolta, gli Strumenti analizzati possono essere ricondotti, ai fini del richiamo di cui alla disciplina della previdenza complementare alla disciplina MiFID II, nella categoria da quest'ultima individuata degli strumenti derivati”;* Quesito b): *“Tenuto conto di quanto sub a., gli strumenti in esame non paiono rispettare il vincolo della finalità di copertura del rischio di tasso di interesse previsto per l'utilizzo dei derivati nel DPI. I medesimi strumenti potrebbero - in astratto (considerata l'assenza di specifica motivazione al riguardo) - essere in grado di efficientare la gestione”.*

Quesito c): *“Ove si prescindesse dalla natura degli strumenti in esame di cui al quesito a., le operazioni di acquisto potrebbero in astratto essere in grado di perseguire gli obiettivi di benchmark delle singole linee di gestione avuto riguardo alla funzione del medesimo, anche alla luce del margine di discrezionalità attribuito al gestore dalla delega di gestione”.*

Quesito d): *“Nei limiti consentiti dall'oggetto del quesito che sottende valutazioni anche di carattere discrezionale, fermo restando l'evidenziata dimensione del fenomeno nelle linee di gestione della [omissis] si osserva che non sono risultati presidi di controllo, anche di tipo informatico, la cui definizione è imputabile agli organi di vertice e di controllo, in grado di intercettare gli Strumenti in esame quali derivati, avuto riguardo alla differente classificazione presente nei sistemi informativi dei vari attori che contribuivano al processo di gestione”.*

La difesa dei ricorrenti, con memoria e con repliche, ha contestato le conclusioni della verifica, argomentando in ordine alla erroneità della qualificazione degli strumenti in

esame quali “derivati” e delle condizioni di responsabilità per l’illecito dei componenti del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione.

[omissis]

DIRITTO

I) Preliminarmente, va disposta la riunione dei giudizi, attesa la loro reciproca connessione oggettiva e soggettiva, resa palese dall’esposizione in fatto.

[omissis].

II) Nel merito, dovranno essere affrontate dapprima le doglianze attinenti i presupposti sostanziali delle sanzioni impugnate ed, a seguire, i profili relativi all’ultimo motivo dei ricorsi con i quali si contesta la modalità di pubblicazione dei provvedimenti.

A tale proposito, le conclusioni della verifica, disattendendo le opposte deduzioni della difesa dei ricorrenti, vanno condivise dal Collegio, risolvendosi peraltro in una conferma dell’orientamento che la Sezione aveva già osservato in precedenti fattispecie sovrapponibili a quella odierna (v. *ex plurimis*, TAR Lazio, II bis, N. 08876/2020 del 30.07.2020 e richiami in essa contenuti) e che dunque può essere richiamato ai fini della decisione della presente controversia.

Anche nell’odierna fattispecie può affermarsi che *“la compatibilità dell’investimento con i limiti operativi del Fondo va condotta non in astratto – ovvero con riferimento alle ricostruzioni dogmatiche di “derivati” che scontano pur sempre i limiti di una cristallizzazione casistica di prodotti del mercato – bensì in concreto, caso per caso, con riferimento ai profili di rischio che sono immanenti nell’operazione”*.

Viene in rilievo la circostanza che, nel caso di cui si discute (così come nella fattispecie di cui alla decisione nr. 8876/2020), gli stessi ricorrenti qualificano gli strumenti sottoscritti come un investimento in “prodotti strutturati” - caratterizzati da una componente obbligazionaria e da una componente derivativa, collegata al valore creditizio di determinati mercati [omissis] – senza negare, in concreto (e salve alcune indicazioni meglio riportate oltre), che detti strumenti possedano i caratteri specifici individuati dalla COVIP, ovvero (a) l’elevato grado di rischio connotato anche dalla presenza di un rischio emittente e di un rischio di liquidabilità; (b) la complessità e possibilità di non beneficiare dei

dividendi dei sottostanti; (c) la potenziale illiquidità connessa all’assenza di effettiva negoziazione in mercati regolamentati (unico aspetto, quest’ultimo, in ordine al quale sono dedotte specifiche contestazioni); (d) la connessione del titolo all’andamento di un sottostante e la possibilità di perdere l’intero ammontare investito), bensì incentrando le proprie censure (v. in particolare il motivo di ricorso sub III) su una pretesa qualificazione “normativa” ed astratta del contratto.

Più precisamente, nelle proprie censure, i ricorrenti sostengono che alcuni strumenti garantiscono la protezione condizionata del capitale; che un rischio di perdita del capitale comunque sussiste in tutti i tipi di obbligazioni, potendo ad esempio il debitore non rimborsare le cedole per fallimento, eventi di forza maggiore e così via; che non è provata la condizione di illiquidità di alcuni degli strumenti che, anzi, nel periodo considerato sono sempre stati ammessi alle negoziazioni.

Solo quest’ultimo aspetto scaturisce, invero, da una compiuta censura della difesa dei ricorrenti; ma non è sufficiente a sorreggere l’azione perché, tenuto conto delle specifiche analisi condotte dal verificatore, i ricorrenti non contestano adeguatamente tutte le altre indicazioni che la verifica ha offerto al giudizio [omissis].

Come già ritenuto dalla Sezione (nella sentenza 2481/2020 e poi anche nella sentenza nr. 8876/2020), anche nel caso odierno *“la sussistenza di una “componente derivativa” è indubbia ed è tale da incidere sull’assetto causale del prodotto, comportando un rischio – per quanto remoto – di mancato rimborso del capitale (e che incide sul rendimento del titolo); rischio che la COVIP, con motivazione non incongrua, né manifestamente illogica o irragionevole, ha ritenuto esorbitare dai limiti propri dell’operatività del Fondo”*: tenuto conto della descrizione dei prodotti e dell’analisi svolta dal Verificatore, deve ritenersi che *“il riferimento al “sottostante” non è semplicemente relativo al rimborso o meno del capitale alla scadenza dell’investimento, ma influenza – tramite la componente opzionale - anche i flussi di cassa in quanto giustifica (causalmente) i rendimenti attesi. Non può quindi condividersi la tesi difensiva dei ricorrenti ...secondo la quale la “componente derivativa” integrerebbe non già il “sottostante” di un derivato, bensì una normale “condizione” in presenza della quale l’obbligazione principale (di restituzione del capitale alla scadenza) non opera.*

Invero, come accennato, la componente derivativa non appare influenzare il solo rimborso del capitale o meno alla scadenza, ma anche il rendimento del titolo, seppure in parte; inoltre, per effetto di tale componente derivativa, l'evento di credito che determina rischi di minore rendimento e di rimborso parziale o nullo del capitale comporta un trasferimento del rischio creditizio a carico del creditore, come tipicamente accade nei derivati. Ma, soprattutto, la tesi secondo cui la componente derivativa del prodotto costituirebbe nulla più che una condizione apposta al contratto, si rivela criticabile sotto il profilo della sovrapposizione della forma negoziale (o meglio, dello strumento negoziale) con l'effetto perseguito dalle parti e con la causa del negozio. Invero, la struttura negoziale è di per sé una forma neutrale sul piano degli effetti, potendo le parti servirsi di varie modalità di configurazione del negozio che pongono in essere allo scopo di produrre determinati effetti o escluderne altri. Nel caso di specie, la possibile decurtazione del capitale (o dei flussi) che consegue al profilo della struttura negoziale costituita dalla condizione apposta ad un contratto serve, nel caso di specie, proprio a realizzare quel collegamento sostanziale tra il rendimento del prodotto e l'andamento del "sottostante" che si è descritto in precedenza, così che il meccanismo condizionale rappresenta non già la sostanza, ma la forma operativa del collegamento derivativo. Dunque, la tesi dei ricorrenti e del loro esperto non è errata, bensì insufficiente a negare la sussistenza di un effetto derivativo atipico inserito in un prodotto obbligazionario tipico che tende a realizzare quel determinato "tipo" di investimento e quel livello di rendimento che, secondo la non irragionevole valutazione della COVIP, comporta un rischio eccessivo per il Fondo".

III) Tenendo conto dell'esigenza di valutare la compatibilità in concreto degli strumenti sottoscritti con i limiti di cui al DM 166/2014 (postulato sul quale si tornerà a breve), nessuna delle argomentazioni critiche sulle quali la difesa dei ricorrenti lungamente si sofferma nelle proprie memorie conclusive, può trovare la condivisione del Collegio.

[omissis]

Rinviando agli scritti difensivi per quanto non riportato e considerando gli argomenti della difesa dei ricorrenti, appare evidente al Collegio come l'impostazione di quest'ultima è basata su una

premessa non appropriata e pertinente ai fini del caso di specie.

Riprendendo uno snodo centrale nell'argomentazione dei ricorrenti (I motivo, come anche ribadito nelle memorie di replica), sul piano della qualificazione dei derivati come "categoria" negoziale, non può condividersi la tesi (che sorregge l'azione) secondo cui i derivati costituirebbero – in assoluto - un "numerus clausus" e di stretta interpretazione, specie nell'ambito di un procedimento sanzionatorio in cui deve farsi rigorosa applicazione del principio di legalità e di quello di tipicità dell'illecito amministrativo".

Quanto alla prima parte dell'esposta tesi, la teoria del numero chiuso si riallaccia alla formulazione sia dell'art. 1 1, comma 2 - ter lettera a) del d.lgs. 129/2017, che dell'art. 2, paragrafo 1, punto 29) del Regolamento UE n. 600/2014 ("Regolamento MiFIR"), che "per definire gli "strumenti derivati", opera un diretto richiamo all'art. 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE, che a "strumenti finanziari definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della stessa" ed alla considerazione che tali disposizioni avrebbero accolto una elencazione casistica di prodotti riconducibili alla categoria in esame, della quale delineerebbero i tratti caratteristici.

Si tratta di una affermazione di principio che invece è proprio la formula casistica di definizione della fattispecie normativa che deve indurre a smentire. In un sistema fortemente improntato al principio dell'autonomia negoziale, caratterizzato dalla nota tendenza del mercato (specie finanziario) ad individuare sempre nuove formule di investimento e diversificati strumenti di utilizzazione produttiva del denaro, soggetti tutti ad una evoluzione dinamica ed incessante, non è possibile teorizzare il "numero chiuso" di prodotti come i derivati. Proprio alla luce dello sforzo classificatorio che il legislatore, nazionale ed europeo, ha profuso (che testimonia l'eterogeneità delle forme di negoziazione nel settore d'interesse), deve ritenersi che i derivati, come altri prodotti di tipo finanziario o di investimento, mantengono una genesi e dunque una "tipicità sociale" che il legislatore recepisce e classifica con formule che, come si vedrà meglio oltre, abbinano ad una elencazione casistica, una previsione "atipica" quindi con formula generale di chiusura (come l' art.1, comma

1-bis, lettera c)” del d.lgs. n. 58/98), che assolve allo scopo di estendere la disciplina alle forme innominate che l’autonomia dei mercati inevitabilmente continuerà a generare.

In questo senso è poi altrettanto fuorviante e non condivisibile l’impostazione difensiva dei ricorrenti che, nella seconda parte del postulato difensivo, collega l’esigenza di tipicità alle peculiarità del procedimento sanzionatorio. Mentre solo per queste ultime valgono le prime, deve tenersi conto del fatto che la nozione di “derivato” è ordinariamente estranea alla fattispecie disciplinare, integrando quello che costituisce un elemento che va apprezzato secondo la nozione (comune) che gli è propria; e che, dunque, attesa la natura (solo) socialmente tipica dei derivati, va indagata caso per caso.

Altra premessa esegetica che definisce, determinandola nei contenuti, l’impostazione difensiva dei ricorrenti e che non incontra la condivisione del Collegio è quella secondo cui “*il Legislatore Comunitario, per definire gli strumenti derivati (n.b. con il Regolamento UE n. 600/2014), ha fatto ricorso ad una sorta di endiadi (facendo riferimento agli “strumenti finanziari definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della stessa”, il che implica evidentemente la considerazione cumulativa ed integrata di entrambi i parametri definitivi)*”. Colliderebbe con tale norma la disposizione del “*Legislatore Italiano che, nel definire i derivati (n.b. art. 1, comma 2 - ter lettera a del TUF) come gli “strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c)” avrebbe “surrettiziamente introdotto una tipologia di “strumenti derivati” (appunto quella di cui comma 1-bis, lettera c) diversa e ulteriore rispetto alle tipologie elencate nella Sezione C dell’Allegato I del T.U.F (punti da 4 a 10)”, con la conseguenza che “considerato il rapporto di sovraordinazione intercorrente tra a normativa comunitaria e quella nazionale, la non perfetta coincidenza tra la tecnica definitoria adottata dai due Legislatori non può che essere ricomposta interpretando la norma nazionale in maniera coerente e conforme alla superiore norma comunitaria”*”.

Vero è, invece, l’esatto contrario.

La disposizione nazionale reca una applicazione interpretativa perfettamente coerente (oltre che

logica e ragionevole) con la disposizione eurounitaria: l’endiadi contenuta in quest’ultima – atteso il contenuto degli allegati richiamati – è meramente congiuntiva e quindi va interpretata (esattamente come ha letto la disposizione il legislatore italiano) nel senso di “*strumenti finanziari definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e (strumenti finanziari) citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della stessa*”.

Da ultimo, laddove i ricorrenti affermano che il Regolamento (UE) 576/2017 (nella parte in cui indicherebbe, tra i c.d. “*derivati cartolarizzati*” i “*warrant*” e i “*derivati in forma di certificates*”), contiene un riferimento ai derivati in forma di *certificates*, che non implicherebbe che i tutti i *certificates* siano derivati, appare evidente anche il contrario, ovvero che non si può sostenere che i “*certificates*” non siano mai derivati o si debbano sempre considerare solo come titoli di debito.

Infine, quanto alle caratteristiche strutturali proprie degli strumenti sottoscritti, oggetto dell’odierno giudizio, affermare, in sostanza, che ogni obbligazione è soggetta a rischi di non restituzione del capitale investito per ragioni disparate (come il fallimento del debitore, l’insorgenza di eventi di forza maggiore e così via), presta il fianco alla facile obiezione che tale affermazione confonde il rischio eventuale – insisto in ogni contrattazione – dal rischio conseguente strutturalmente al modo in cui lo strumento è confezionato.

Ai fini di causa, il punto dal quale dipende la risoluzione della odierna controversia non è solo o essenzialmente la necessità di identificare una nozione comune di “derivato” al fine di collocarvi o meno i prodotti di cui si discute; ma, prima ancora, è essenziale definire come la “nozione” di derivato in quanto tale si collochi rispetto alla disciplina speciale che definisce i criteri ed i limiti di operatività delle scelte di investimento dei Fondi come quello della [omissis].

Più precisamente è essenziale la compatibilità tra i prodotti sottoscritti dal Fondo ed i limiti di cui al DM nr. 166/2014 e (solo a tali fini) va accertata caso per caso, in base ai concreti caratteri e condizioni di rischio (ovvero quelle condizioni che lo strumento finanziario contempla in ordine alla restituzione del capitale investito ed al suo rendimento) la natura dei prodotti sottoscritti.

Sotto il profilo normativo, è bene evidenziare che, in base all’art. 6 del Decreto legislativo del 05/12/2005 - n. 252, la gestione delle risorse nella

disponibilità dei Fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), non è libera nei metodi e nei fini, ma è conformata alle prescrizioni ed ai metodi ivi meglio precisati: i Fondi definiscono i propri “obiettivi” ed i “criteri della propria politica di investimento” (comma 5 ter), ma la relativa attuazione è necessitata, potendo i suddetti Fondi ricorrere solamente alle metodologie di cui al primo comma (convenzioni con soggetti qualificati, sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari o di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti ivi indicati e così via) e sempre nel rispetto del Regolamento di cui al comma 5 bis (che individua “a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari”; ed altro). Tenuto conto di tale contesto normativo, il DM nr. 166/2014 consente ai Fondi di “utilizzare derivati” (art. 4, comma 2, lett. “c”), ma *“esclusivamente per finalità di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5”*, precisandosi anche che tale utilizzo va “adeguatamente motivato” in relazione alle caratteristiche *“dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle esigenze degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche”* da parte del Fondo (comma 4).

La formulazione della disposizione appena riportata è incentrata quindi non tanto sulla “nozione” di derivati quale descrizione di un “contratto tipico” (normativamente o socialmente definito), ma precipuamente sulle finalità per le quali questi ultimi prodotti possono essere utilizzati; con la conseguenza che nel consentire al Fondo di “utilizzare derivati”, l’art. 4 del DM nr. 166/2014 si deve interpretare come *“utilizzare qualsiasi prodotto che contenga anche solo una componente derivativa”* (come, nel caso di specie, i *certificates* sottoscritti dal Fondo), attesa la *ratio* – comune a tutti gli strumenti così identificati - di equilibrare i (maggiori) rischi (rispetto agli strumenti tradizionali) comunque connessi allo strumento con i vantaggi derivanti dalla sua redditività, riconducendo entrambi ad una nozione di “efficienza” di gestione, che dev’essere

adeguatamente dimostrata (per rendere possibile l’utilizzo dello strumento), anche in giudizio.

Riprendendo ancora la sentenza nr. 8876/2020, viene dunque in rilievo l’art. 1, comma 2, ter, del d.lgs. n. 58/98, nella formulazione in vigore alla data di emissione dei prodotti [*omissis*] per effetto dell’articolo 1, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, secondo il quale: “2-ter. *Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10* (ovvero: “(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto. (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica. e così via.”), *nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c)* (ovvero: “c) *qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure”*).

Correttamente, dunque, il verificatore ha concluso che *“anche nella disciplina nazionale, agli strumenti derivati sono riconducibili: “qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a)*

[azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario] e b) [obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli] o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure” (art.1, comma 1-bis, lettera c)” del d.lgs. n. 58/98)”.

Rinviando, per quanto sin qui non ulteriormente trattato, agli scritti difensivi dell’Avvocatura Generale (che il Collegio condivide), deve quindi concludersi affermando che il presupposto oggettivo delle sanzioni comminate da COVIP alle odierne parti ricorrenti è corretto.

IV) Da quanto sin qui esposto, deriva che anche le conclusioni relative agli altri aspetti dell’indagine affidata al verificatore non possono che trovare conferma.

Invero, la difesa dei ricorrenti afferma che l’organizzazione aziendale del Fondo non avrebbe avuto alcun onere di individuare la natura derivativa dei prodotti sottoscritti, negando la sussistenza di quest’ultima; che, per le medesime ragioni, non sarebbero prospettabili ragioni di censura soggettiva nel comportamento dei sindaci e dei consiglieri di amministrazione.

A tal proposito, si osserva che, per quanto attiene al profilo dell’imputabilità dei pretesi illeciti, la difesa delle ricorrenti insiste in quanto dedotto nell’ambito del quarto motivo di ricorso, laddove si è censurato che, nel provvedimento gravato, COVIP avrebbe pretermesso tale aspetto, essendosi limitata a rilevare che *“la gestione del patrimonio del FONDO fosse affidata ad un Gestore e che lo stesso FONDO fosse dotato di una unità operativa aziendale specializzata in materia finanziaria (Funzione Finanza) nonché di due Advisors finanziari, non costituisca, diversamente da quanto asserito dagli interessati, motivo per ritenere gli Amministratori esenti da colpa, dal momento che il diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta non può prescindere da una conoscenza diretta della normativa applicabile alle forme pensionistiche complementari”*.

[omissis].

L’esposizione che ha preceduto la presente trattazione del corrispondente capo di domanda, dimostra già di per sé come, dovendosi riconoscere la natura di strumenti a componente derivativa dei prodotti sottoscritti e non essendo stata dimostrata (neppure in giudizio) la circostanza che tali

strumenti rispettino i limiti di cui al menzionato art. 4, comma 4, del DM 166/2014, i profili contestati in sede sanzionatoria sono corretti.

Rispetto a tale presupposto, le analisi svolte dal verificatore sono pienamente ammissibili (oltre che condivisibili) in quanto si pongono non già in funzione integrativa o suppletiva o sostitutiva dei presupposti contestati da COVIP rispetto alle sanzioni irrogate, ma in senso dimostrativo della (in)fondatezza (nel caso di specie) dei medesimi rilievi (il verificatore ha operato un riscontro in fatto dei presupposti argomentativi delle censure). Anche in ordine a tali aspetti, il Collegio reputa dunque sufficiente richiamare la propria giurisprudenza (sentenze nn.2481/2020 e 8876/2020), secondo la quale *“non possono essere, infine, condivise le doglianze dei ricorrenti svolte in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo della colpa nel loro operato, in forza del numero e dell’importanza degli avvisi e dei pareri espressi da enti esterni ed organi interni del Fondo, tutti ben lontani anche solo dall’ipotizzare una natura di strumenti derivati dei titoli in questione e per il carattere problematico di tale qualificazione. Al riguardo si può richiamare la costante giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, riguardo all’imputabilità dell’illecito amministrativo (cfr. TAR Lazio, Sez. II bis, 8.01.2015 n.151) che interpretando “l’art. 3 della legge n. 689 del 1981, ai sensi del quale <> (osserva che) ...nella parte in cui tale norma attribuisce rilievo alla coscienza e volontà della azione o omissione, sia essa dolosa o colposa, nell’escludere l’imputabilità dell’illecito amministrativo a titolo di responsabilità oggettiva, (essa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, la colpa dovendosi ritenersi positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative. Il richiedere per la responsabilità nell’illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva rivesta i caratteri della coscienza e volontarietà, e sia perlomeno colposa, pone quindi una presunzione <> di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato, dal che consegue che è legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di prove atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell’impossibilità di evitarlo (Cassazione Civile, Sez. V, 25 maggio 2001 n. 7143; Sez. I, 9 maggio*

2003 n. 7065; Sez. Lav., 23 agosto 2003 n. 12391; Sez. II, 13 marzo 2006 n. 5426; 11 giugno 2007 n. 13610; Sez. V, sent. n. 23019 del 30-10-2009). Il principio posto dalla citata norma, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve quindi essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa". Si deve inoltre sottolineare che la normativa di settore richiede ai componenti degli organi di amministrazione e degli organi direttivi o di vigilanza dei fondi di previdenza complementare, che comunque devono possedere elevati requisiti di professionalità, una diligenza specifica, in ragione della particolarità dell'incarico ricoperto, della delicatezza della materia trattata e dell'importanza socio-economica del settore in cui i fondi si trovano ad operare. Da qui l'impossibilità di escludere la riconducibilità ad essi della condotta omissiva illecita anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non essendo evidentemente sufficienti dinanzi alla chiara incidenza del rischio "derivato" sul capitale, i dati desumibili da pareri di advisor o consulenti pur specializzati, all'origine, nell'eventualità di responsabilità professionale di questi ultimi e di obbligazioni risarcitorie. In base a tutti gli elementi che emergono dai documenti in atti ed alle caratteristiche delle predette condotte, non appaiono, infine, sussistere neppure i denunciati profili di sproporzione delle sanzioni, tenuto conto anche del fatto che le sanzioni stesse, oggetto peraltro solo di generiche censure, risultano essere state irrogate in misura ampiamente inferiore alla media della forbice edittale, senza particolari indizi di irragionevolezza o incongruità".

Sufficiente è anche rinviare, per quanto qui non espressamente ritenuto, agli scritti difensivi dell'Avvocatura Generale che il Collegio condivide (con particolare riguardo alle memorie conclusive).

V) Rimane adesso da esaminare l'ultimo motivo di ricorso, relativo alle modalità di pubblicazione – in forma anonima o meno – dei provvedimenti sanzionatori.

Con il quinto motivo di ricorso è stato censurato che la COVIP ha disposto la pubblicazione in forma palese, sul proprio Bollettino periodico, dell'impugnato provvedimento sanzionatorio, nonostante la manifesta sproporzione tra, da un lato, il pregiudizio reputazionale per [omissis] e per i propri Consiglieri conseguente alla pubblica ostensione di tale provvedimento e, dall'altro lato, l'obiettivo modesta offensività delle condotte pretesamente illecite secondo quanto può ragionevolmente ritenersi abbia opinato la stessa COVIP, che ha appunto determinato le sanzioni pecuniarie irrogate in misura prossima al minimo edittale di legge (pari ad euro 500 a fronte di un massimo edittale pari ad euro 25.000).

La questione è stata ampiamente dibattuta in sede cautelare, nel cui ambito si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che ha disposto la pubblicazione in forma anonima dei provvedimenti sanzionatori, ravvisando un contrasto tra la disciplina interna dettata dall'art. 19-quinquies, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005 e l'art. 48 della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (di seguito: IORP II).

In sintesi, il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha ritenuto che: - l'art. 48, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2016/2341 preveda la pubblicazione senza ritardo solo delle sanzioni nei confronti delle quali non sia stato presentato alcun ricorso in tempo utile. - la norma nazionale, per quanto la stessa pare dare preminenza assoluta alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio a dispetto di qualsivoglia iniziativa giudiziale, si pone in contrasto con la ratio della norma sovraordinata; pertanto, la normativa nazionale di cui all'art. 19-quinquies, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005 (e conseguentemente anche i regolamenti sanzionatori di COVIP), nella parte in cui dispone le modalità secondo le quali effettuare la pubblicazione ove sia pendente un ricorso, si porrebbe in contrasto con la citata Direttiva, peraltro ritenuta di immediata applicazione nell'ordinamento interno in ragione del suo grado di compiutezza.

Il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio viene censurato anche per quanto lo stesso non reca evidenza circa l'avvenuta effettuazione di una valutazione circa il ricorso a tale forma alternativa di pubblicazione - evidentemente meno gravosa per i soggetti coinvolti - pur sussistendone i presupposti.

Peraltro tanto [omissis] quanto i suoi Consiglieri hanno richiesto alla COVIP di provvedere in via di autotutela a emendare il proprio provvedimento, disponendo la pubblicazione in forma anonima delle sanzioni irrogate, ma tali istanze sono rimaste prive di riscontro.

V bis) La tesi argomentativa dei ricorrenti, nonostante le indicazioni rese dal Consiglio di Stato in sede cautelare, non trova la condivisione del Collegio per le motivazioni esaustivamente rese dall'Avvocatura Generale (alle quali si rinvia per quanto qui non espressamente riportato).

Deve premettersi che in forza dell'art. 19 - *quinquies* co. 5 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 è prevista la pubblicazione in forma anonima solo quale eccezione alla regola della pubblicazione in via ordinaria (che dunque avviene normalmente in forma non anonima), in presenza di quelle specifiche circostanze meglio indicate, che l'Autorità è chiamata ad apprezzare in maniera discrezionale, dovendo bilanciare l'interesse (ordinariamente) preminente alla conoscenza (anche soggettiva) dei presupposti e dei destinatari della sanzione, con quello (opposto) di questi ultimi.

Deve tenersi conto che, per via della peculiare attività di cui sono onerati i Fondi, la pubblicità (anche) dei procedimenti sanzionatori è preordinata e servente ad assicurare non solo la trasparenza nella gestione delle risorse, ma anche l'affidabilità della capacità professionale dei componenti degli organi dei Fondi medesimi, che costituisce una peculiare garanzia nell'ordinata ed efficiente gestione delle predette risorse e nella cura delle politiche di investimento e redditività che devono essere perseguite.

Nel caso di specie, la pubblicazione in forma integrale delle sanzioni non è comprovato, né altrimenti dimostrato o risultante agli atti, "possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti", non potendosi ovviamente far coincidere il "pregiudizio sproporzionato" con il semplice interesse alla riservatezza personale o soggettiva di un professionista e ciò soprattutto quando, come nel caso di specie, l'entità della sanzione sia stata determinata in misura quasi pari al minimo edittale (a significare, come si vedrà meglio oltre, una rilevanza minima dell'illecito, con altrettanta minima capacità lesiva dell'immagine di ciascuna persona fisica ricorrente).

V ter) Quanto all'argomento, valorizzato in sede cautelare (ed a quei fini) dal Consiglio di Stato, nessun contrasto può rinvenirsi tra il menzionato art. 19 *quinquies*, comma 5, del d.lgs. 252/2005 e l'art. 48 paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2016/2341, che, nel prevedere un regime di pubblicazione "senza ritardo solo delle sanzioni nei confronti delle quali non sia stato presentato alcun ricorso in tempo utile" rende l'adozione di quest'ultima misura necessitata, ma non osta alla previsione di una normativa nazionale che contempra una fattispecie (di regime di pubblicazione) ulteriore e più ampia.

A tal proposito, si consideri che l'art. 48, comma 2 della Direttiva (UE) 2016/2341, prevede che "2. *Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti possano applicare sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e le altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive*".

In questo senso, il regime della pubblicazione delle sanzioni è preordinato (anche) ad una loro maggiore efficacia e capacità dissuasiva ed è dunque giustificato dall'ultimo inciso dell'art. 48, comma 2 della Direttiva (UE) 2016/2341. Correlativamente, il comma 4 (che ha una formulazione più articolata di quanto prospetta la difesa dei ricorrenti), prevede che "4. *Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino ogni sanzione amministrativa o altra misura applicata per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e contro la quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità*

competenti possono decidere di rinviare la pubblicazione, di non realizzarla o di pubblicare le sanzioni in forma anonima.”.

V quater) Appare evidente che la norma fonda quell'equilibrio di interessi che si è già illustrato in precedenza e che l'art. 19 *quinquies*, comma 5, del d.lgs. 252/2005 recepisce ed attualizza (in questo senso, il potere dell'Autorità di modulare diversamente dalla pubblicazione integrale la diffusione dei dati identitari dei soggetti coinvolti esprime un apprezzamento discrezionale che va adeguatamente motivato) ed in tale contesto, l'inciso “*contro la quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile*” non delimita in senso restrittivo la fattispecie della pubblicazione alle sole sanzioni non opposte, precludendo agli Stati membri di pubblicare anche le sanzioni opposte, ma fonda esclusivamente un livello minimo di standard obbligatorio (così che sarebbe di dubbia compatibilità eurounitaria una norma che, ad esempio, escludesse in radice la pubblicazione delle sanzioni in caso di mancata impugnazione di queste ultime).

VI) Deve quindi conclusivamente ritenersi che l'art. 48, comma 4 della Direttiva (UE) 2016/2341, non osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 19 *quinquies*, comma 5, del d.lgs. 252/2005, che, al fine di una più ampia garanzia di efficacia e dissuasività delle sanzioni come previsto al comma 2 della stessa disposizione, appresti un sistema di pubblicità delle sanzioni erogate ai soggetti meglio ivi indicati, oggettivamente più ampio di quello previsto in ordine alle sole sanzioni non oggetto di impugnazione.

VI bis) Tenuto quindi conto che il regime della pubblicazione in forma non anonima è quello generale, la mancata risposta dell'Autorità ad una istanza con la quale i soggetti destinatari di sanzioni ex art. 19 *quinquies* del d.lgs. 252/2005 chiedono di procedere alla pubblicazione in forma anonima, non è motivo di illegittimità del relativo provvedimento, dovendosi ritenere che l'esercizio del potere di anonimizzazione, in quanto discrezionale, dev'essere adeguatamente e formalmente motivato solo nel caso in cui l'Autorità si determini ad esercitare la deroga.

VII) Quanto all'ultimo profilo dedotto ancora da esaminarsi, ovvero la censurata mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione in misura diversa dal minimo edittale, il Collegio rileva che la misura delle sanzioni erogate

corrisponde pienamente ai presupposti che la stessa difesa dei ricorrenti ha ampiamente trattato e secondo i quali poteva riconoscersi nella fattispecie la sussistenza di elementi di dubbia qualificazione degli strumenti sottoscritti.

Lo scostamento particolarmente ridotto della misura della sanzione dal minimo edittale non richiedeva dunque alcuna specifica motivazione (tenuto anche conto che la misura della sanzione è essa stessa esplicativa di quell'apprezzamento di merito sottostante che la determina in termini di gravità dell'illecito).

Per tutte queste ragioni, i ricorsi sono infondati e vanno come tali respinti.

VIII) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura che tiene conto dell'impegno e della qualità dello sforzo difensivo che la controversia ha comportato per l'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come sopra riuniti, li rigetta.

Condanna i ricorrenti alle spese di lite nei confronti della COVIP che liquida in ragione di euro 2.000,00 per ciascuna persona fisica ricorrente e di euro 6.000,00 complessive per [omissis], oltre accessori come per legge ed oltre gli onorari ed i rimborsi dovuti al verificatore, che pone a carico dei ricorrenti in solido tra loro, nella misura che sarà liquidata con separato decreto collegiale motivato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Magistrati: [omissis]

L'Estensore [omissis]

Il Presidente [omissis]

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

www.covip.it